

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 settembre 2026, n. Z00005

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO, l'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in particolare il comma 1 ai sensi del quale le Regioni possono adottare provvedimenti di urgenza in materia sanitaria;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.;

VISTA la Legge 02 giugno 1988 n. 218, avente ad oggetto "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, in particolare l'art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'art. 19, comma 1, che dispone che le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale n.17 del 2 maggio 1995, avente ad oggetto "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa, nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che,

quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e s. m. i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s. m. i.;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 6 luglio 2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.";

VISTA la DGR 1000 del 22.11.2024 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU). Anni 2025-2029." e s.m.i.;

VISTO che con Determinazione n G09572 del 12/07/2023 è stata istituita l'Unità di crisi regionale per fronteggiare l'emergenza Peste Suina Africana;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2026 recante "Rinnovo dell'incarico di Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA)" al dott. Giovanni Filippini;

PRESO ATTO che in data 27 agosto 2026 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) con rapporto di prova n. 67377 e in data 31 agosto 2026 con rapporto di prova n. 68168, n. 68166 e n. 68167 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in quattro carcasse di cinghiale rinvenute nel Comune di Riano in Provincia di Roma;

CONSIDERATO che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce maiali e cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani e ad altre specie animali, che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

TENUTO CONTO che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata (maiali e cinghiali) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi

ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

CONSIDERATO che il giorno 28 agosto 2026 è stato convocato dal Ministero della salute il Gruppo operativo degli esperti di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute del 16 luglio 2021, dove è stata concordata la "zona infetta", di cui al resoconto prot. 25134 del 02/09/2026;

CONSIDERATO che il giorno 28 agosto 2026 è stata convocata dal Ministero della Salute l'Unità di Crisi Centrale che ha approvato la "zona infetta" proposta dal Gruppo operativo degli esperti, di cui al resoconto prot. 25138 del 02/09/2026;

ATTESO che le presenti misure sono finalizzate alla idonea perimetrazione dell'area di circolazione del virus, al fine di delimitare la zona prevista ai sensi della normativa europea, di cui al Regolamento (UE) n. 2016/429, al Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e s. m. i., al Regolamento delegato (UE) n. 2020/689;

CONSIDERATO il caso confermato di Peste Suina Africana in un cinghiale nel Comune di Riano della Provincia di Roma;

PRESO ATTO della Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione del 1 settembre 2026 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, che istituisce una zona infetta a seguito della positività confermata in un cinghiale nel Comune di Riano della Provincia di Roma

TENUTO CONTO che, fermo restando che la malattia non è trasmissibile agli esseri umani, è necessario comunque regolare le attività umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, possono comportare un rischio per la diffusione della malattia tra maiali e cinghiali;

RITENUTO altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle forze di polizia localmente competenti nelle relative attività di vigilanza e controllo;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti prime disposizioni:

Art. 1 Istituzione della zona infetta e disposizioni operative relative alle attività finalizzate a contrastare la diffusione della PSA

Viene istituita la "zona infetta" di cui all' allegato (Allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, delimitata dai seguenti confini:

Nord: confine provinciale tra Provincia di Roma e Provincia di Viterbo nel tratto compreso tra la strada statale SS 2 Via Cassia a ovest e l'autostrada A1/E45 "Autostrada del Sole" a est;

Est: via Nomentana SP22a, via Sandro Pertini SP25b (Monterotondo (RM)), via Castelchiodato SP25a (Mentana (RM));

Sud: Grande Raccordo Anulare A90;

Ovest: Strada Regionale 2 bis via Cassia Veientana, SS2 via Cassia.

La "zona infetta" comprende (in toto o parzialmente) i seguenti Comuni: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Guidonia Montecelio, Magliano Romano, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Roma Capitale Municipio III, Roma Capitale Municipio XV, Sacrofano, Sant'Oreste.

Nella zona infetta sono adottate le seguenti prime disposizioni relativamente ai:

a) Cinghiali selvatici:

- i. si dispone che gli enti di gestione delle aree protette, i Comuni interessati, in coordinamento con i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti implementino una sorveglianza passiva rafforzata;
- ii. si dispone che i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedano nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, a tutte le attività correlate ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN);
- iii. si dispone che le Aziende Sanitarie Locali competenti e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, secondo le specifiche competenze, provvedano alla gestione ed allo smaltimento di tutte le carcasse ritrovate e dei cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze della Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
- iv. si dispone che i Comuni presenti nella “zona infetta” installino la segnaletica in ingresso sia nelle zone coinvolte in casi di peste suina africana e sia, in coordinamento con i rispettivi Enti di gestione dei Parchi coinvolti, nel perimetro degli stessi, sui quali indicare:
 - Presenza della peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile a uomo);
 - Divieto di alimentazione, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
 - Divieto di organizzare eventi e divieto di assembramento, ivi inclusi i pic-nic, all'aperto nelle aree agricole e naturali, salvo deroga da parte dell'Autorità Sanitaria localmente competente per comprovate/motivate esigenze.
 - Obbligo di segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi (indicazioni sul comportamento da adottare e numero da contattare);
 - Raccomandazione di disinfezione delle scarpe e delle ruote degli automezzi all'uscita dalle aree agricole e naturali;
- v. si dispone che i Comuni presenti nella “zona infetta”, anche per il tramite di propri enti e società, mettano in atto ogni forma utile al fine di inibire l'accesso ai rifiuti da parte dei cinghiali e procedano ad ottimizzare altresì il posizionamento delle diverse tipologie di contenitori di rifiuti;
- vi. nella zona infetta è vietato l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale in tutte le sue forme. Restano consentite, previa autorizzazione dell'Autorità competente, e secondo le modalità dalla stessa definite, le attività di controllo della popolazione di cinghiale mediante prelievo selettivo senza utilizzo di cani o mediante cattura tramite trappolaggio, nel rispetto delle misure di biosicurezza previste.

b) Suini domestici:

- i. si dispone che le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5, territorialmente competenti, censiscano tutte le aziende sia commerciali che familiari che detengono suini e aggiornino immediatamente la Banca Dati Nazionale (BDN) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (n. capi presenti, movimentazioni);
- ii. si dispone che le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5, territorialmente competenti, e le forze di polizia localmente competenti individuino ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi i cinghiali;

- iii. si dispone che le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5, territorialmente competenti, e le forze di polizia localmente competenti verifichino la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (pet pigs) e di attenersi a quanto previsto nel Dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18/05/2022 – Ministero della Salute concernente “Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) –Dispositivo Dirigenziale inerente all’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti”;
- iv. si dispone che le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5, territorialmente competenti, in caso di allevamenti all’aperto commerciali o non commerciali, o in caso in cui gli animali detenuti possano entrare facilmente in contatto con cinghiali selvatici, dispongano tutte le misure ritenute idonee a prevenire l’introduzione e la diffusione della peste suina africana, ivi comprese misure di confinamento degli animali, separazione fisica rispetto ai suidi selvatici, rafforzamento delle misure di biosicurezza, limitazioni o divieti di movimentazione nonché, ove ritenuto necessario in relazione al rischio epidemiologico, ed in particolare ove non siano ripristinabili adeguate misure di biosicurezza in tempi rapidi, la macellazione o l’abbattimento preventivo degli animali;
- v. si fa divieto di utilizzare i foraggi prodotti all’interno della zona infetta al di fuori della stessa, consentendone l’utilizzo in deroga solo nelle aziende che non detengono suini;
- vi. si dispone che le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5, territorialmente competenti, programmino la macellazione dei suini allevati negli allevamenti sia commerciali che familiari con prioritizzazione in base alla valutazione del rischio e alle condizioni di biosicurezza (ordinaria e rafforzata) degli allevamenti;
- vii. si dispone che le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5, territorialmente competenti, eseguano il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti.

Art. 2 (Ulteriori misure)

Ulteriori misure per il contrasto della malattia saranno adottate sulla base di quelle stabilite dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e dall’Unità di Crisi del Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui al art. 5, comma 6 del d.lgs 136/2022.

Art. 3 (Disposizioni finali)

Le misure della presente ordinanza, finalizzate in questa prima fase a contrastare la diffusione del virus della PSA dalla zona di cui all’articolo 1 verso territori esterni alla stessa, producono effetti dalla data di adozione.

Le stesse sono finalizzate alla idonea perimetrazione dell’area di circolazione del virus, al fine di delimitare le diverse zone previste ai sensi della normativa europea, nelle quali condurre le attività di sorveglianza ed eradicazione nei confronti della malattia per contrastare la diffusione del contagio.

Con successivi provvedimenti, le misure saranno aggiornate e integrate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica, nonché tenuto conto delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni nazionali e sovranazionali competenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Essa entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Il Presidente
Francesco Rocca

